

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
331/2012/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: Legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10.

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici distributori di gas, tra i quali il comune di Ussita (di seguito: comune), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, il comune risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.

3. Il Comune di Ussita, con lettera 22 luglio 2010 (prot. Autorità 26390), ha svolto le proprie argomentazioni difensive, chiedendo altresì di essere sentito in audizione finale innanzi al Collegio; con lettera 5 novembre 2010 (prot. Autorità 36755) il comune ha inviato i questionari 2009 e 2010 ed ha fornito chiarimenti in ordine a quanto richiesto dall'Autorità con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088).
4. In data 18 ottobre 2011 (prot. 26782) il Responsabile del procedimento ha inviato all' esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.
5. Convocato all'audizione finale con lettera 23 aprile 2012 (prot.12667), il comune – nell'impossibilità di partecipare – vi ha rinunciato in data 8 maggio 2012 producendo in luogo delle argomentazioni orali una ulteriore memoria difensiva in data 9 maggio 2012 (prot. Autorità 14119).

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1 della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
7. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
8. All'esito dell'indagine conoscitiva – chiusa con deliberazione VIS 169/09 – l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009”, ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
9. In particolare, l'art. 4 della deliberazione ARG/gas 197/09 ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010, alle imprese in questione richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 (comma 3).

10. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, al comune di Ussita detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Ussita (MC) – ID Località 7636.
11. Il comune non ha inviato alcuna lettera di risposta e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell’Autorità, con le conseguenze previste dall’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
12. Con lettera 22 luglio 2010 (prot. Autorità 26390), il comune di Ussita ha svolto le proprie difese, riconducendo l’inottemperanza alla richiesta di informazioni dell’Autorità alla scarsità delle risorse umane a disposizione del Comune che nel periodo in questione erano impegnate nello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, svoltasi nei giorni 21 e 22 aprile 2010. L’argomentazione non può essere condivisa. Ed infatti, la scarsità delle risorse umane a disposizione del Comune e la circostanza che le stesse fossero impegnate nello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas non costituiscono cause di giustificazione, in quanto riconducibili a problemi organizzativi dell’esercente stesso.
13. Con lettera 9 maggio 2012, il sindaco di Ussita ha svolto ulteriori argomentazioni difensive, richiamando in particolare: a) gli sforzi profusi dal comune per assicurare il servizio di distribuzione gas in un territorio poco abitato (430 abitanti), localizzato nella parte più interna della provincia di Macerata, ossia all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini; b) le difficoltà nell’interpretazione della regolazione tariffaria anche in ragione della deliberazione 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10, recante “Rideterminazione per errori materiali delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2009”; c) le difficoltà nella separazione dei dati, in considerazione del fatto che una parte della rete è stata realizzata nell’ambito di interventi infrastrutturali più complessi riguardanti, tra gli altri, il settore idrico e elettrico.
14. Le argomentazioni svolte dal comune non possono essere accolte, non essendo idonee a configurare alcuna delle cause di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/81. In particolare, non si ravvisano nelle circostanze descritte dal sindaco del comune di Ussita quegli elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della propria condotta, a tal fine non rilevando la deliberazione ARG/gas 195/10 del 5 novembre 2010. Ed infatti tale deliberazione - che nel correggere alcuni errori materiali contenuti nella deliberazione 28 luglio 2010 ARG/gas 114/10 conferma per il comune di Ussita la tariffa di riferimento determinata da quest’ultima - non può aver inciso sulla formazione dell’elemento soggettivo di un illecito perfezionatosi in data antecedente (31 marzo 2010) alla sua adozione (5 novembre 2010).
15. Peraltro, gli sforzi profusi per assicurare il servizio di distribuzione gas in un territorio come quello del comune di Ussita, e la molteplicità degli interventi infrastrutturali realizzati dal comune stesso se non possono escludere la responsabilità del comune rilevano ai fini della quantificazione della relativa sanzione (vedi successivo punto 18).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

16. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
17. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
18. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione assume rilevanza la circostanza che l'esercente abbia prodotto nel corso del presente procedimento documentazione e informazioni utili agli approfondimenti oggetto della lettera dell'Autorità 27 gennaio 2010 (prot. 4088).
19. Assume rilievo sotto il profilo della personalità dell'agente la circostanza che il comune – dopo aver realizzato con ingenti sforzi la rete e aver quindi garantito il servizio di distribuzione gas in un territorio montano, scarsamente abitato – già nel 2010 abbia posto in essere scelte gestionali (in materia di affidamento del servizio) volte al miglioramento del servizio stesso.
20. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi dell'attività di distribuzione e misura realizzata dall'esercente

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte del comune di Ussita, dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95;
2. è irrogata al comune di Ussita, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina al comune di Ussita di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. si ordina al comune di Ussita di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al comune di Ussita, piazza XI febbraio 5, 62039 Ussita (MC) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni